

Sentenza 135/2024

Autorità emittente → Corte costituzionale

Estremi della pronuncia → sentenza n. 135/2024 con allegata l'ordinanza del 19/06/2024

Macroarea di riferimento → Tutela dei diritti

Tema specifico → libertà dell'individuo, autodeterminazione del paziente, dignità umana, questione di fine vita

Tipo di giudizio → giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Autorità rimettente o ricorrente → Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Firenze

Oggetto → art. 580 c.p. "Istigazione o aiuto al suicidio" come modificato dalla sent. n. 242/2019

Parametri invocati:

- artt. 2 → tutela dei diritti inviolabili della persona, con riferimento al diritto all'autodeterminazione individuale.
- 3 → principio di uguaglianza, per contestare l'irragionevolezza della distinzione tra chi è dipendente da trattamenti di sostegno vitale e chi non lo è, ma versa in condizioni di sofferenza irreversibile e intollerabile.
- 13 → La libertà personale è inviolabile
- 32 → diritto alla salute e rifiuto dei trattamenti sanitari, in collegamento con il tema del fine vita.
- 117 cost. quest'ultimo in relazione agli artt 8, 14 CEDU → Le censure mosse al 580 c.p. pretendono che la limitazione della non punibilità (ossia l'obbligo che il paziente sia "dipendente da trattamenti di sostegno vitale") sia in contrasto con gli articoli 8 e 14 della CEDU — diritti alla vita privata e divieto di discriminazione. Poiché l'Italia è parte della Convenzione europea, secondo il paradigma costituzionale la Costituzione chiede che le leggi statali (e regionali) siano conformi anche ai vincoli internazionali e convenzionali, nel rispetto del principio di "cordone costituzionale" delle fonti. In tale contesto, l'art. 117 Cost. svolge un ruolo di chiusura: le norme nazionali devono rispettare i principi fondamentali, anche quelli imposti da obblighi internazionali (come le Convenzioni europee). Quindi le doglianze basate su diritti CEDU devono essere valutate alla luce dell'art. 117.

Il caso → Il giudice a quo è chiamato a decidere nel procedimento penale che vede indagati M.C, C.L. e F.M. per il delitto di cui all'art. 580 c.p., per avere organizzato e accompagnato M.S. presso una clinica svizzera dove, in seguito, è deceduto in seguito a procedura di suicidio assistito. Ma la questione non rientra tra le cause di non punibilità previste dal art. sopracitato, ossia che il paziente non fosse sostenuto da trattamenti di sostegno vitale, nonostante si presentasse in una situazione di patologia irreversibile e sofferenze fisiche e psicologiche.

Argomentazione dell'autorità rimettente o ricorrente → A parere del rimettente:

- la condotta degli indagati rientrerebbe senz'altro nella sfera applicativa dell'art. 580 cod. pen., e in particolare della fattispecie criminosa dell'aiuto al suicidio, ma non

nell'ipotesi di non punibilità introdotta nell'art. 580 cod. pen. dalla sentenza 242 del 2019 di questa Corte;

- questa Corte non ha dato una definizione del concetto di <<trattamenti di sostegno vitale>>;
- il requisito dell'essere persona <<tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale>> si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto atto a determinare una irragionevole disparità di trattamento tra situazioni concrete sostanzialmente identiche;
- sono altresì violate le disposizioni: art. 2 Cost., nella libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie;
art. 13 Cost., nella inviolabilità della persona umana;
art. 32, comma 2 Cost., nel diritto di rifiutare i trattamenti sanitari;
art. 8 CEDU (le limitazioni della liceità dell'aiuto al suicidio interferiscono con la libertà di autodeterminazione);
art. 14 CEDU, nel principio di non discriminazione.

Il rimettente chiede di dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 580 cod. pen. << nella versione modificata dalla sentenza n. 242 del 2019>>, nella parte in cui subordina la non punibilità di chi agevola l'altrui suicidio alla circostanza che l'aiuto sia prestato a una persona <<tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale>>.

Argomentazione dell'Avvocatura generale dello Stato → L'Avvocatura dello Stato, rappresentante il Presidente del Consiglio dei ministri, ha formulato due eccezioni di inammissibilità delle questioni:

- la prima si lega al difetto di rilevanza;
- la seconda si collega al *petitum*, cioè la richiesta del rimettente di rimuovere il requisito della dipendenza, del malato, da <<trattamenti di sostegno vitale>>, che si risolverebbe in una contestazione dei principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 242 del 2019. L'assenza della condizione censurata, però, potrebbe generare il pericolo di abusi in danno di persone in situazioni di vulnerabilità.

Nel merito le questioni sarebbero destituite di fondamento.

L'Avvocatura dello Stato afferma:

- come dall'art. 2 Cost. discenda il dovere dello Stato di tutelare la vita di ogni individuo e non quello di ottenere, dal medesimo o da terzi, un aiuto a morire. (Anche nella sentenza n. 50 del 2022, si ribadisce che il diritto alla vita - riconosciuto, appunto, implicitamente dall'art. 2 Cost. - va iscritto tra i diritti inviolabili);
- che anche l'art. 580 cod. pen. conserva una *ratio* consistente nella tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili;
- che il diritto all'autodeterminazione non può essere anteposto alla tutela del bene della vita;
- l'insussistenza della violazione del divieto di discriminazione sancito dall'art. 14 CEDU.

Questioni fondate nel merito:

- il mancato accesso alla procedura può accelerare la scelta di togliersi la vita;
- incertezza del diritto inaccettabile in una materia delicata come il fine vita, ma anche gravi disparità di trattamento in danno di soggetti particolarmente vulnerabili, quali sono i pazienti che formulano le suddette richieste;
- la ristrettezza del perimetro applicativo della causa di non punibilità (introdotta dalla sentenza n. 242 del 2019) si porrebbe in contrasto anche con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU.

Le intervenienti chiedono l'accoglimento delle questioni.

Argomentazioni *amici curiae* → Sono pervenute dieci opinioni degli *amici curiae*.

Opinioni a sostegno delle questioni di legittimità costituzionale:

- subordinare l'accesso all'aiuto al suicidio al tipo di presidio medico cui la persona è sottoposta produce irragionevoli disparità di trattamento, lesive del diritto all'autodeterminazione nella scelta delle cure e del principio di dignità umana;
- l'assenza di una nozione generalmente condivisa nella lettura medica del concetto di <<trattamenti di sostegno vitale>> faccia sì che il requisito si presti ad interpretazioni largamente discrezionali;
- d'altra parte, una lettura <<intermedia>> che estende il significato dell'espressione oltre l'ipotesi di "dipendenza da una macchina" renderebbe ancora più evidente l'irragionevolezza dei risultati;
- possibilità, da parte della Corte, di una lettura ampia del requisito, basata su una interpretazione analogica in bonam partem.

Opinioni a sostegno dell'inammissibilità delle questioni:

- difetto di rilevanza, conseguente all'incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze;
- totale assenza delle condizioni procedurali indicate dalla sentenza n. 242 del 2019 a tutela dei pazienti più fragili;
- il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale testimonia, in modo oggettivamente verificabile, la gravità delle condizioni di vita del malato, lo stato di avanzamento della patologia e la prossimità del paziente alla morte;
- la libertà di autodeterminazione non può prevalere sull'esigenza di tutela del bene della vita;
- la dignità umana ha un carattere oggettivo;
- discrezionalità dello Stato e dovere dello stesso di prendersi cura della salute dell'individuo stabilito dall'art. 32 Cost.

Eventuali questioni processuali affrontate:

→ Ammissibilità della rilevanza:

A. L'Avvocatura dello Stato ritiene che le questioni sollevate dal giudice remittente siano inammissibili per difetto di rilevanza, per le seguenti motivazioni:

- la procedura svizzera non rispetta le condizioni procedurali previste dalla sent. 242/2019;
- il criterio di "equivalenza sostanziale", prospettato dal giudice a quo, vale solo per fatti anteriori al 2019.

Quindi, la questione sarebbe irrilevante perché, anche accogliendola, l'aiuto al suicidio resterebbe punibile, ed il giudice remittente dovrebbe respingere la richiesta di archiviazione del procedimento penale a carico degli indagati.

La Corte costituzionale respinge l'eccezione di inammissibilità perché:

- per ammettere una questione di legittimità costituzionale, non serve che la decisione cambi l'esito del processo;
- è sufficiente che la norma censurata sia applicabile e che la decisione della Corte possa incidere sull'esercizio della funzione giurisdizionale.

Dunque **la questione è ammissibile** e può essere esaminata nel merito.

B. Taluni *amici curiae* pongono l'inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza, in riferimento alla mancata competenza territoriale del giudice a quo. Discutendosi di reato commesso parzialmente all'estero, punibile secondo l'art. 6 c.p., dovrebbe ritenersi competente per esso, in base agli artt. 9.1 e 10.3 c.p.p., il

giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, ossia nel circondario di Como o Varese e dunque, non di Firenze.

Anche in tal contesto, la Corte contesta che **la questione di inammissibilità non sarebbe ravvisabile**. Il difetto di competenza del giudice remittente costituirebbe causa di inammissibilità della questione solo se rilevabile *ictu oculi*: ipotesi che non ricorre nel caso in esame.

→ Rilevanza nel giudizio a quo – nella seconda eccezione dell'Avvocatura dello Stato si è sostenuto che il giudice a quo chiedesse di dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 580 c.p. nella parte modificata dalla Corte costituzionale nella sent. 242/2019, ossia la condizione della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale.

Ciò presupporrebbe che la Corte sconfessi se stessa, considerando che l'art. 137.3 cost. pone il divieto di impugnazione delle sue decisioni.

La Corte ritiene **l'eccezione infondata** e precisa che:

- la sent. 242/2019 era un accoglimento parziale, quindi può essere riesaminata per ampliare i casi di non punibilità;
- non viene impugnata la sentenza, ma la norma risultante dalla stessa;
- è ammissibile sottoporre a giudizio di costituzionalità una disposizione derivante da una sentenza "manipolativa".

→ Ammissibilità degli interventi "*ad adiuvandum*" – L.S. e M.O. intervengono a nome di terzi, non presenti dunque nel giudizio a quo, affetti da sclerosi multipla da oltre venticinque anni.

La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta alle parti del giudizio a quo, al Presidente del Consiglio dei ministri e, se riguarda una legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. Ma, in alcuni casi, vi può essere l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale se titolari di un interesse qualificato, ossia se la pronuncia della Corte costituzionale possa produrre un effetto diretto ed immediato sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo.

Inoltre, la Corte, ai sensi dell'art. 24 cost., è tenuta ad assicurare tutela del diritto di difesa.

Per questi motivi, con l'ordinanza del 19 giugno 2024, la Corte dichiara ammissibili gli interventi di L.S. e M.O.

Motivazione della sentenza (nel merito)

motivazioni : costituzionali , equilibrio di interessi ,funzione del legislatore ed interpretazione secondo sentenza numero 242 del 2019 , che è considerata un caposaldo della materia .

la corte ritiene che non vi sia violazione degli articoli riportati da parte del giudice a quo , in quanto ciascuno degli articoli va analizzato in relazione al contesto di applicazione e in base ad ogni caso .

Parametri costituzionali utilizzati

- Costituzionali : art 2 ,3, 13 ,32 e 117 comma 1;
- CEDU : 8 e 14;
- Carta dei diritti fondamentali U.E.: art 3. → Articolo 3

Diritto all'integrità della persona

"Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:

il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,

il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,

il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.”

Dispositivo della pronuncia: *“dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”*

Tipo di decisione → decisione di rigetto “monitorio” – la Corte non dichiara incostituzionale la norma impugnata (art. 580 c.p.), ma allo stesso tempo richiama il legislatore ad intervenire per colmare un vuoto normativo.

Quindi, la Corte:

- conferma che, allo stato attuale, la norma resta valida;
- segnala che la disciplina del suicidio assistito è incompleta e problematica, poiché lascia fuori situazioni di sofferenza simili a quelle già riconosciute nella sent. 242/2019;
- invita il Parlamento a regolare meglio la materia del fine vita, garantendo un equilibrio tra tutela della vita e libertà di autodeterminazione del malato.

Precedenti giurisprudenziali rilevanti

-Legge n. 219 del 2017, in relazione di cura e fiducia (alleanza terapeutica)

- L’ordinanza n. 207/2018 viene ripresa dalla corte per la sua struttura logica, rimane il progetto originario che la corte mette a regime tramite le successive pronunce;

- Sentenza n. 242/2019 come criterio di riferimento, riaffermando tutti i suoi requisiti sostanziali;

-Sentenza n. 50 del 2022 rilevante nei casi di consenso e autodeterminazione sul fine vita, lo Stato ha il dovere costituzionale di mantenere un presidio minimo di tutela sulla vita.

Eventuali note a commento

1. Consulich F., La morte medicalmente assistita e la tentazione dell’overruling: il significato ambiguo del trattamento di sostegno vitale, temi: -Ambiguità nel concetto di “trattamento di sostegno vitale - overruling e i limiti dell’azione della Corte”;

2. Cocco G., Per una lettura corretta del reato di aiuto al suicidio. Ovvero sull’auspicabile fine dei processi agli « accompagnatori », tema: l’accompagnamento non rientra nella fattispecie tipica dell’art. 580 c.p. ;

3. Competenza legislativa stato-regioni